

N. R.G. 3844/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3844/2017

tra

[REDACTED]

ATTORE

e

[REDACTED]

CONVENUTO

e

[REDACTED]

CONVENUTA

e

[REDACTED]

TERZA CHIAMATA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Per [REDACTED] in sostituzione dell'Avv. DALAN FEDERICA.

Il difensore della parte attrice precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note conclusive del 18 giugno 2021.

Il difensore della [REDACTED] precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note conclusive del 16 giugno 2021.

Il difensore di [REDACTED] precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note conclusive del 18 giugno 2021

Il difensore della terza chiamata precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note conclusive del 17 giugno 2021.

Il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Le parti discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, riportandosi a tutti gli atti di causa.

L' [REDACTED] evidenzia in particolare che vi sia la piena prova del sinistro e della sua origine, per come meglio dedotto negli atti di causa. I difensori delle altre parti contestano tale ricostruzione.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi, e chiedono l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze (anche istruttorie) e conclusioni ivi rassegnate, con il rigetto delle avversarie difese ed il favore delle spese del giudizio. Chiedono che la causa sia decisa



Il Giudice

si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice

Dott. [REDACTED]

Alle ore 15.18 all'esito della camera di consiglio, assenti i difensori delle parti allontanatosi dall'aula, decide come da allegato provvedimento di cui viene data lettura e che forma parte integrante del presente verbale.

Il Giudice

Dott. [REDACTED]





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. [REDACTED] ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3844 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, tra:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] in [REDACTED] in virtù di mandato in calce all'atto di citazione

- attore -

e

[REDACTED], in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), dell'Avvocatura dell'Ente con domicilio eletto [REDACTED], [REDACTED] in virtù di decreto presidenziale e mandato allegato al fascicolo informatico

- convenuta -

e

[REDACTED], in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], [REDACTED], elettivamente domiciliata presso il suo studio in [REDACTED] in virtù di mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata del terzo



3) nonché previo ogni altro accertamento e declaratoria, per l'effetto, condannare la [REDACTED] in persona del Presidente pro tempore e la [REDACTED], in persona del Legale Rappresentante pro tempore, e la [REDACTED], in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro o in subordine ciascuna per il proprio titolo che compete nei limiti delle relative spettanze, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni, nessuno escluso, allo stesso derivati dal sinistro per cui è causa, danni da liquidarsi complessivamente in Euro 22.841,16 o quella altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, danni da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e maggiorata dagli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo saldo, oltre al rimborso di ogni spesa dovuta, sostenuta e/o anticipata nel corrente giudizio;

4) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. ”

La [REDACTED] precisava le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nelle note conclusive depositate il 16 giugno 2021 e, quindi:

“l'Ecc.mo Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza, voglia accogliere nel merito le conclusioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e qui ribadite:

Nel merito:

1. siano respinte le domande attoree e avverse perché infondate in fatto ed in diritto;

In subordine:

2. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, sia condannata la società [REDACTED] a manlevare la [REDACTED]

Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”

[REDACTED] precisava le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nelle note conclusive depositate il 18 giugno 2021 e, quindi:

“Voglia il Tribunale Ill.mo,

In via principale e nel merito: respingere, per i motivi di cui in premesse, le domande tutte come formulate nei confronti della soc. [REDACTED] perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nelle premesse;

Ancora nel merito: accertarsi e dichiararsi la società [REDACTED] società agricola s.s. ex art.2043 e 2052 c.c. in relazione all'evento occorso al signor [REDACTED] in data 12/10/2014 e ciò per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto nelle premesse, e, conseguentemente, condannarsi la società [REDACTED] risarcire i danni tutti richiesti dall'attore, nell'ambito del presente giudizio che verranno provati, a seguito dell'espletanda istruttoria.

In via subordinata: nella denegata ipotesi venisse accertata la responsabilità della soc. [REDACTED] per i titoli di cui all'art.2051 e art. 2043 c.c., diminuire il risarcimento in relazione al fatto colposo dell'attore [REDACTED] secondo i criteri di cui all'artt.1223 e 1227, primo comma c.c.



In ogni caso, competenze interamente rifiute oltre a c.p.a. 4%, i.v.d. 22% e spese generali.

La terza chiamata precisava le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nelle note conclusive depositate il 17 giugno 2021 e, quindi:

“NEL MERITO

In via principale. Rigettarsi le domande di parte attorea formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per avere egli tenuto una condotta di guida imprudente e negligente che fu causa unica del sinistro. Spese di lite integralmente rifiute.

In via subordinata. Nella denegata ipotesi in cui si ritenessero fondate le domande formulate nei confronti della ██████████, accertato e dichiarato il grado di responsabilità di ██████████ stesso in concorso con le altre parti in causa, compresa quella l'attore ai sensi dell'art. 1227 cc, rigettarsi comunque le stesse così come formulate condannando ██████████ se-condo gli esiti di causa con esclusione di ogni vincolo di solidarietà e con eliminazione di ogni esagerazione e/o voce e/o somma non spettante, e, comunque e di conseguenza, limitarsi la condanna di ██████████ con esclusivo riferimento a quanto di sua esclusiva responsabilità.

In ulteriore via subordinata Nel caso di condanna solidale condannare la ██████████ e ██████████ a rifondere a ██████████ eventuali somme che la stessa si vedesse costretta a pagare e che non fossero riferibili ad esclusiva responsabilità di ██████████ medesima.

Spese e competenze di lite almeno compensate o rapportate agli esiti di causa.”

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione dell'8.5.2017 l'attore chiedeva la condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso il 12.10.2014.

A sostegno della richiesta, il ██████████ esponeva che in tale data percorreva sulla sua moto Triumph Tiger la strada provinciale n. ██████████; circa 5, 6 km prima del comune di Conco, immediatamente dopo un segnale stradale indicante km 21-SP 72 e subito dopo una curva verso sinistra, andava a urtare contro il *guardrail* a causa della presenza sull'asfalto di escrementi di animali, che compromettevano l'aderenza al terreno dei pneumatici del mezzo; pochissimi istanti prima della caduta del ██████████, nello stesso punto sarebbero caduti altri motociclisti che lo precedevano a brevissima distanza.

Deduceva l'attore che prima del tratto di strada non risultava alcun cartello per segnalare il passaggio di animali sulla carreggiata o altri pericoli, tra cui la strada sdruciolevole, con la conseguenza che l'attore né gli altri motociclisti potevano prevedere le cause del sinistro.

A seguito dell'incidente l'attore subiva, oltre ai danni al motoveicolo, anche dei danni alla persona.

In diritto, l'attore deduceva la responsabilità ex art. 2051 c.c. delle convenute, custodi del tratto di



strada e responsabili dall'“*insidia e trabocchetto*” rappresentata dalla presenza di letame sulla strada; sul punto, l'attore deduceva che le convenute dovessero essere consapevoli che sul tratto di strada veniva effettuata, il giorno del sinistro, la tradizionale “*passeggiata con transumanza*” di bestiame.

In subordine l'attore invocava la responsabilità ex art. 2043 c.c. delle convenute.

Si costituiva la [REDACTED], eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, posto che la gestione e manutenzione della strada era stata trasferita al gestore della strada [REDACTED] s.p.a., giusta convenzione del 2001; la [REDACTED] deduceva, in ogni caso, che in forza della convenzione [REDACTED] sarebbe comunque tenuta a manlevarla da eventuali risarcimenti.

Nel merito la [REDACTED] eccepiva, quanto alla dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., la sussistenza di un caso fortuito, anche in considerazione dell'impossibilità di controllare i rischi inerenti alla cosa (cfr. comparsa, pagg. 5 ss); la convenuta eccepiva anche il concorso di colpa dell'attore, tale da “*escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada*” (cfr. pag. 10); deducendo che gli escrementi presenti in strada non potevano costituire un'insidia o trabocchetto (cfr. pag. 11).

Eccepiva, in ogni caso, che la transumanza era stata posta in essere dalla [REDACTED] senza alcuna autorizzazione, il che avrebbe impedito alle convenute di essere a conoscenza del passaggio di vacche sulla strada.

[REDACTED] ribadiva inoltre che il sinistro poteva al più imputarsi alla condotta di guida tenuta dall'attore, con conseguente esclusione della responsabilità della convenuta; contestava, in ogni caso, la quantificazione dei danni indicati dall'attore.

Si costituiva altresì [REDACTED], contestando anzitutto la mancata prova, da parte del ricorrente, circa la dinamica del sinistro. La società convenuta deduceva, in ogni caso, che sarebbe onere dell'attore provare la mancanza di cartellonistica in merito al passaggio di animali e contestava sussistenza e quantificazione dei danni dell'attore. [REDACTED] deduceva che, in ogni caso, laddove si fosse ritenuta provata la ricostruzione attorea, la responsabilità del sinistro sarebbe al più imputabile alla [REDACTED], che in quei giorni aveva ottenuto l'autorizzazione a svolgere la transumanza delle vacche. [REDACTED] chiedeva pertanto di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo.

Autorizzata la chiamata, [REDACTED] si costituiva con comparsa del 18.4.2018; la terza chiamata contestava la mancata prova, da parte dell'attore, della dinamica del sinistro; deduceva poi che non vi fosse prova che gli escrementi presenti sulla strada fossero riconducibili ai propri animali (cfr. comparsa, pag. 5). Eccepiva, in ogni caso, il concorso dell'attore nella causazione del sinistro. In merito alle difese di [REDACTED] evidenziava che sia l'[REDACTED] sia la società fossero a conoscenza della transumanza ma non avessero mai regolamentato il passaggio lungo le strade. La



terza chiamata contestava la sussistenza e l'ammontare dei danni richiesti dall'attore.

Così costituito il contraddittorio, all'udienza dell'8.5.2018 venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.

Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'attore modificava le proprie domande, facendo riferimento anche all'applicabilità dell'art. 2052 c.c. ed estendendo la richiesta di condanna anche alla terza chiamata.

Nel corso dell'istruttoria venivano escussi, all'udienza del 3.4.2019, i testi [REDACTED] [REDACTED] all'udienza del 4.11.2019 i testi [REDACTED] e [REDACTED]; all'udienza del 10.2.2020 la teste [REDACTED]. Sempre all'udienza del 3.4.2019 veniva visionato il video prodotto dall'attore sub doc. 50.

Per il giudizio, ritenuto maturo per la decisione, veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il giorno 30.6.2021, con termine per il deposito di note conclusive entro il 18.6.2021, termine di cui tutte le parti si valevano. L'udienza di discussione veniva quindi rinviata al 19.11.2021, pervenendo allo scrivente Giudice.

A detta udienza, le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, e discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.

2. Preliminarmente, pare opportuno identificare e qualificare le domande svolte dall'attore, anche al fine di comprendere quale sia l'onere probatorio gravante sulle parti.

L'attore ha agito ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c. nei confronti della [REDACTED] e di [REDACTED].

A seguito della chiamata in causa della [REDACTED] l'attore ha esteso la richiesta di condanna nei confronti di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2052 c.c. (e, in subordine, dell'art. 2043 c.c.).

Anzitutto si osserva che l'estensione della domanda da parte dell'attore nei confronti della terza chiamata è pienamente legittima, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte, che ha chiarito che *"In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio; un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fonda sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto"* (Cass. Sez. III, Ord. n. 31066 del 28/11/2019; principio ritenuto applicabile, in motivazione, anche laddove il chiamante contesti la sola corresponsabilità del chiamato).



Venendo all'onere probatorio, quanto alle domande svolte ex art. 2051 c.c., è opportuno ricordare che è onere del “danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale), dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”(Cass. Sez. III n. 11023 del 9/5/2018 non massimata; in tal senso cfr. anche Cass. Sez. III, Sent. n. 11802 del 9/6/2016)

In merito all'art. 2052 c.c. la Suprema Corte ha poi chiarito che “Poiché la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.” (Cass. Sez. III, Sent. n. 7260 del 22/3/2013).

In altri termini, sia nel caso di domanda svolta ex art. 2051 c.c., sia in caso di domanda svolta ex art. 2052 c.c. è comunque onere dell'attore provare l'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra lo stesso e la cosa in custodia o il comportamento dell'animale.

Tali elementi dovranno essere provati dal [REDACTED] a maggior ragione, anche per quanto concerne le domande svolte in via subordinata ex art. 2043 c.c., posto che in forza di tale disposizione è onere dell'attore provare tutti gli elementi dell'illecito aquiliano: a) il fatto illecito, consistente in una condotta commissiva/omissiva, consumata in violazione di un precetto legale; (b) l'imputabilità del fatto al danneggiante; (c) il dolo o la colpa del danneggiante; (d) l'evento dannoso (danno evento); (e) il nesso di causalità tra fatto illecito e danno evento; (f) il danno (conseguenza); (g) il nesso di causalità danno evento/e danno conseguenza.

3. Nel caso di specie, l'attore ha dedotto che “All'altezza del km 21 -SP 72, 5/6 km circa prima dell'agglomerato urbano del Comune di Conco, ed immediatamente dopo una curva che svoltava a sinistra, nel tratto di strada successivo a quello di percorrenza, pertanto non visibile all'odierno attore prima di effettuare la curva, i pneumatici delle ruote del motociclo perdevano aderenza al terreno a



causa della presenza sull'asfalto di escrementi animali, ed egli urtava contro il guardrail, con conseguenti danni alla persona e al motociclo” (cfr. da ultimo, note conclusive, pag. 2).

È dunque onere del [REDACTED] provare che il sinistro sia avvenuto esattamente a causa della presenza di escrementi animali sulla strada, (escrementi qualificati dall'attore vuoi come insidia ex art. 2051 c.c., vuoi come conseguenza della condotta degli animali, ex art. 2052 c.c.).

I convenuti e la terza chiamata hanno contestato che il sinistro sia riferibile agli escrementi, deducendo che sarebbe imputabile alla guida dell'attore e in particolare alla necessità di frenare, per evitare il motociclista prima di lui (sig. [REDACTED] che a sua volta era slittato sulla strada; in ultima analisi, le convenute e terza chiamata deducono che il sinistro sarebbe imputabile esclusivamente alla condotta del motociclista, che non avrebbe rispettato la distanza di sicurezza (cfr. comparsa di costituzione [REDACTED], pag. 10-11; comparsa di risposta [REDACTED]).

[REDACTED] hanno poi contestato anche la presenza di sterco sulla strada.

L'attore, a sostegno della propria domanda, ha prodotto un video (doc. 50 attoreo), filmato da uno dei motociclisti che viaggiava in compagnia del [REDACTED] come si vedrà il teste [REDACTED] ha poi chiesto e ottenuto l'escussione di tre testi (signori [REDACTED]).

Le altre parti non hanno contestato tale video né che si riferisse agli eventi di causa; si tratta pertanto di un documento pienamente utilizzabile ai fini della decisione.

3.1 Venendo al tema della presenza dello sterco sui luoghi di causa, si deve evidenziare che la visione del video e gli elementi raccolti consentono di affermare che vi fosse una patina di escrementi sulla strada: la stessa è visibile a partire dal minuto 00.00.08 del video: si tratta di una patina traslucida verso il lato destro della carreggiata, illuminata dalla luce del sole e che prosegue, via via riducendosi, per qualche metro.

Per come emerge dal video, la patina è presente sulla curva, soprattutto nel tratto iniziale

Che tale patina fosse costituita da un sottile velo di escrementi, è confermato dalle testimonianze dei signori [REDACTED]. Il [REDACTED] sentito all'udienza del 4.11.2019, ha riferito *“è vero, ricordo che vi erano delle macchie di escrementi che ricoprivano gran parte dell'asfalto, a mio parere il 70% dell'asfalto; la strada precedentemente era pulita e ad un certo punto sono comparse le macchie [...]”* testimonianza conforme al contenuto del video, salvo che per la quantità di escrementi rispetto all'asfalto.

La [REDACTED] dal canto suo, ha confermato che *“il manto stradale era ricoperto da una patina di escrementi”* (cfr. verbale 10.2.2020).

3.2. Ferma la presenza di sterco sulla strada, si deve tuttavia evidenziare che dal video non emerge che lo slittamento dell'attore sia dovuto a tale patina.



Il video viene ripreso da una motocicletta posta a due moto di distanza da quella dell'attore (nel senso che vi è la moto del [REDACTED], un'altra moto e, quindi quella di chi fa le riprese).

Ebbene, dal video non si vede chiaramente il [REDACTED] slittare sulla patina; il [REDACTED] è in parte coperto dalla moto di mezzo, ma si può vedere (al 00.00.03) l'attore affrontare la curva. L'attore non pare perdere stabilità nel passare sulla patina, ma in un momento successivo (da 00.00.04 a 00.00.05), quando inizia a volgere sulla destra per accostarsi accanto ad altri motociclisti, tra cui il [REDACTED] che si erano accostati sul lato destro poco prima. Il [REDACTED] perde definitivamente il controllo mentre procede verso il lato destro, dopo essersi trovato davanti il [REDACTED] e gli altri motociclisti.

La circostanza che l'attore abbia perso il controllo del mezzo a causa della patina non può ritenersi provata tramite le testimonianze rese dai testi escussi. La [REDACTED] ha ammesso di non aver visto il [REDACTED] scivolare (cfr. verbale udienza, 10.2.2020).

Il teste [REDACTED] - che ha confermato di aver realizzato il video prodotto *sub doc. 50* - ha dichiarato che era *"a circa una ventina di metri dal [REDACTED] e ho avuto modo di vedere la caduta del [REDACTED] e del [REDACTED]"* e di aver visto *"che dopo la caduta del sig. [REDACTED] ho visto accendersi lo stop del [REDACTED] che si trovava ad una decina di metri dal [REDACTED]. In frenata la ruota posteriore della moto del [REDACTED] ha iniziato a sbandare, si è spostato verso il guard rail, si è appoggiato al guard rail e ha continuato a oscillare a destra e sinistra per la perdita di aderenza del posteriore"* (cfr. verbale 3.4.2019)

Tale testimonianza non è però attendibile: [REDACTED] per sua ammissione, era alla guida della moto dove si trovava la telecamera con cui è stato prodotto il video, (cfr. verbale 3.4.2019: il teste, in risposta al cap. 5 articolato dall'attore, ha affermato *"è vero. Il dischetto che mi si rammostra al documento 50 l'ho prodotto io e consegnato al Sig. [REDACTED]"*).

Dal video non si vede affatto la caduta del [REDACTED] non può averlo visto cadere; per le stesse ragioni [REDACTED] non poteva quindi fisicamente vedere, con la precisione di cui alla dichiarazione, lo sbandamento del [REDACTED] né determinarne le cause (anche considerando che lo stesso teste era pure concentrato sulla guida del suo mezzo).

Non prova poi la versione dell'attore la testimonianza resa dal teste [REDACTED] questi ha riferito che *"ero in mezzo al gruppo, ero a una distanza di circa trenta metri dal [REDACTED] e davanti a me c'erano tre o quattro moto e ricordo di aver visto la moto di [REDACTED] sbandare"* (cfr. verbale 4.11.2019). La testimonianza è generica e comunque non attendibile, posto che il [REDACTED] trovandosi ancora più indietro rispetto alla moto da cui veniva ripreso il video *sub doc. 50*, difficilmente poteva avere una visuale chiara del sinistro.

In ultima analisi, dagli elementi raccolti non risulta provato che il sinistro sia stato causato direttamente



o comunque principalmente alla perdita di aderenza delle ruote della moto, causata dalla patina di escrementi per cui si controverte: piuttosto il sinistro pare attribuibile alla condotta dell'attore che, resosi conto del fatto che il [REDACTED] ed altri motociclisti si erano fermati sul lato destro della strada, ha frenato per cercare di accostarsi a sua volta ai compagni di viaggio, perdendo il controllo del mezzo, in particolare nell'affiancarsi al guard rail (e quindi passando dalla parte asfaltata della carreggiata a quella non asfaltata).

3.3 Il sinistro è pertanto riconducibile alla condotta dell'attore, innanzitutto perché non manteneva una distanza di sicurezza sufficiente dai veicoli che lo precedevano: sul punto sono inconferenti i rilievi dell'attore, che nelle note conclusive si è limitato a dedurre che *“Privo di pregio è il riferimento all'art. 149 Codice della Strada (“Distanza di sicurezza tra veicoli”) dacchè la presente causa non ha ad oggetto un impatto fra veicoli. (Cass. Pen Sez. IV 25 maggio 2010 n. 19635: “l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, di cui all'art. 149 C.d.S., è finalizzato ad evitare tamponamenti ed urti con altre parti degli altri veicoli, e non ad evitare gli ostacoli che si possono improvvisamente parare davanti all'automobilista durante la guida.”)*. (cfr. note conclusive attore, pag. 9). La circostanza che l'attore non rispettasse la distanza (ex. art. 149 c.d.s., nella formulazione vigente all'epoca del sinistro) è dimostrata dalle varie testimonianze rese dai compagni di viaggio (che hanno tutti confermato che le varie moto si distanziavano l'un l'altra di poche decine di metri) ma anche dal video: si tratta di un margine non sufficiente, considerando che le moto viaggiavano su una strada a due corsie, una per senso di marcia con divieto di sorpasso (confermato dalla presenza della striscia continua, cfr, video sub. doc. 50) e che stavano approcciando una curva.

Proprio il mancato rispetto della distanza ha costretto l'attore a portarsi sulla destra per evitare l'ostacolo rappresentato dai compagni sulla strada (inoltre, anche a voler accedere alla tesi per cui la moto dell'attore sia slittata sulla striscia di escrementi, laddove il [REDACTED] avesse mantenuto una distanza maggiore dagli altri motociclisti, avrebbe avuto un intervallo di spazio e tempo sufficiente per mantenere il controllo del mezzo).

In secondo luogo l'attore, piuttosto che portarsi sulla destra per affiancarsi al [REDACTED] e agli altri compagni di viaggio, avrebbe potuto e dovuto proseguire lungo la strada, alla sinistra dei motociclisti che si erano fermati, come fatto anche da altri compagni di viaggio (tra cui, come emerge dal video, sia alcuni di quelli che lo precedevano, sia quelli che lo seguivano).

Quindi, anche laddove dovesse ritenersi dimostrato che la patina abbia fatto perdere in una qualche misura l'attrito alle gomme della moto dell'attore – ma lo si ripete, tale prova non è stata fornita – il sinistro dovrebbe ritenersi riconducibile esclusivamente alla condotta del [REDACTED] se questi avesse mantenuto una congrua distanza di sicurezza e non avesse cercato di accostarsi sulla destra, ma avesse



proseguito dritto (portandosi sulla parte sinistra della corsia di marcia), avrebbe comunque potuto mantenere il controllo della moto.

3.4. In ultima analisi, l'attore non ha provato la riconducibilità del sinistro alla presenza della patina di escrementi lungo la strada e comunque di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza; le domande attoree dovranno pertanto essere respinte.

4. Il rigetto delle domande dell'attore rende superfluo esaminare le ulteriori questioni sollevate (circa la dedotta carenza di legittimazione passiva della ██████████, da intendersi più correttamente come titolarità passiva dell'obbligazione e circa chi fosse da ritenersi responsabile per la presenza degli escrementi, se ██████████ per non averli rimossi o la terza chiamata), che avrebbero assunto rilevanza in caso di prova della riconducibilità del sinistro alla patina; dette questioni restano pertanto assorbite.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza; l'attore sarà tenuto non solo a rifondere le spese alle convenute, ma anche alla terza chiamata, come chiarito anche dalla Suprema Corte secondo cui: *"In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa."* (Cass. Sez. III, ord. n. 31889 del 6/12/2019).

Nel caso di specie, anche se non si è reso necessario affrontare il tema della ripartizione di responsabilità tra ██████████ per la presenza di escrementi, la chiamata non può dirsi manifestamente infondata, in considerazione della prospettazione dell'attore (che imputava il sinistro proprio alla presenza di escrementi e che peraltro ha svolto domande anche verso la ██████████).

Le spese di lite vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in relazione al valore della causa (da € 5.201,00 a € 26.000,00) e precisamente: € 438,00 per la fase di studio della controversia, € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio € 1.120,00 per la fase istruttoria ed € 810,00 per la fase decisionale, per complessivi € 2.738,00, oltre accessori, per ciascuna parte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- respinge le domande dell'attore;



- condanna [REDACTED] al rimborso delle spese di lite in favore della [REDACTED]
[REDACTED], pari ad € 2.738,00 per ciascuna
parte, oltre accessori come per legge.

Sentenza letta a verbale dell'udienza del 19.11.2021

Vicenza, 19 novembre 2021

Il Giudice

Dott. [REDACTED]

